

Senato della Repubblica

Commissioni riunite 7^a (Cultura, istruzione) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

Disegno di legge A.S. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

Audizione informale

15 aprile 2025

Le semplificazioni necessarie in materia di autorizzazione paesaggistica: riflessioni e proposte di Astrid*

I tempi di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono uno dei "colli di bottiglia" più rilevanti da affrontare. Essi rappresentano, infatti, un fattore critico di forte rallentamento e, persino, di blocco per moltissime procedure (opere pubbliche, infrastrutture, autorizzazioni edilizie e ambientali, energie rinnovabili, reti di comunicazioni etc.), e in primo luogo per l'attuazione dei progetti dal PNRR.

Le misure introdotte nel tempo non hanno ancora raggiunto i risultati di accelerazione attesi¹. Non solo, le disposizioni vigenti in materia non sono ancora coordinate con le previsioni della legge n. 241 del 1990, malgrado l'applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni sia espressamente prevista dallo stesso art. 17-*bis* anche per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni paesaggistico territoriali, come ribadito anche recentemente nella sentenza n. 8610/2023 del Consiglio di Stato. Questo difetto di coordinamento determina incertezze applicative e tempi lunghi.

Inoltre, le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio sono appesantite dalla numerosità delle procedure di lieve entità, che non consentono loro di concentrarsi a

* Il presente testo è un estratto della documentazione preparatoria del seminario organizzato nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Astrid sulle semplificazioni su "*Perché il silenzio assenso incontra difficoltà? Che cosa fare per superarle*", tenutosi a Roma il 24 marzo 2025. Documentazione disponibile su richiesta.

¹ Si pensi ad esempio: 1) al silenzio assenso tra amministrazioni decorso il termine per le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990); 2) alla disciplina della Conferenza di servizi (articolo 14-*bis* che prevede che la mancata comunicazione dei pareri, nulla osta comunque denominati nel termine equivale ad assenso senza condizioni); 3) all'inefficacia dei provvedimenti tardivi, adottati decorso il termine (comma 8-*bis* dell'articolo 2 della legge 241 del 1990); 4) all'istituzione della soprintendenza speciale per i progetti PNRR.

pieno sui beni più meritevoli di tutela. Finisce per soffrirne, così, la stessa efficacia della necessaria azione di tutela del paesaggio da parte delle amministrazioni preposte.

La finalità delle proposte che seguono è quella di accelerare le procedure e assicurare certezza ai tempi, senza ridurre l'efficacia dei livelli di tutela del paesaggio, attraverso:

- 1) L'introduzione nella disciplina dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. **146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** di un rinvio espresso alle più recenti previsioni introdotte nella legge n. 241 del 1990: in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente si applicano l'art. 17-*bis* (silenzio assenso tra amministrazioni) e l'art. 2, comma 8-*bis* (inefficacia dei pareri adottati dopo la scadenza dei termini). In questo modo si eliminano incertezze applicative e si rende più stringente e univoca l'attuazione delle semplificazioni, in linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Con l'introduzione di modeste modifiche alla disciplina procedimentale dell'autorizzazione paesaggistica, si rendono più "cogenti" i termini già previsti dalla disciplina vigente e si assicura al proponente una risposta in tempi certi. Dopo quarantacinque giorni dalla richiesta di parere al soprintendente, l'interessato, se non ha ricevuto un preavviso di diniego (parere negativo) o un parere favorevole con prescrizioni, ha la certezza di avere ottenuto l'autorizzazione. La disciplina vigente prevede invece che, anche nel caso di parere favorevole senza prescrizioni, occorra - oltre alla iniziale proposta di provvedimento da parte dell'amministrazione competente e al parere obbligatorio e vincolante del soprintendente - un nuovo provvedimento dell'amministrazione competente. La nostra proposta emendativa, per snellire la procedura ed eliminare la duplicazione di adempimenti, prevede invece che il procedimento inizi con l'adozione, da parte dell'amministrazione competente, di un provvedimento autorizzativo, la cui efficacia è sospesa in attesa della espressione del parere obbligatorio e vincolante del soprintendente. In questo modo, in caso di parere favorevole senza prescrizioni (acquisito anche per silenzio ex art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990), l'intervento è autorizzato, senza necessità di un ulteriore atto; la disciplina sul diniego e sul parere favorevole con prescrizioni resterebbe, invece, inalterata. Tutti gli atti saranno trasmessi per via telematica anche al proponente, che potrà monitorare in tempo reale lo svolgimento della "pratica" fino alla sua conclusione.

In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, verrebbero di conseguenza abrogate le disposizioni del Codice dei beni culturali che prevedono ancora che, in assenza del parere del soprintendente, l'amministrazione competente adotti, decorsi sessanta giorni, l'autorizzazione e che l'interessato possa, in caso di mancata adozione nei termini del provvedimento di autorizzazione, rivolgersi alla Regione che interviene in via sostitutiva anche tramite un commissario ad acta.

- 2) La definizione - con D.P.C.M., previa intesa in Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge 2 marzo 2024, n. 19 - della documentazione a corredo dell'istanza e della modulistica semplificata per presentare la domanda di autorizzazione paesaggistica. Si farebbe così in modo da standardizzare e semplificare le procedure, facilitandone anche la digitalizzazione: infatti, se ogni Comune o Regione adottasse una modulistica differente, sarebbe difficile la trasmissione telematica degli atti che è indispensabile per velocizzare le procedure.

Per alleggerire le pratiche, oltre alla digitalizzazione delle procedure, sarebbe essenziale estendere l'ambito di applicazione dell'autorizzazione di lieve entità attraverso l'esercizio della delega prevista dall'articolo 26, comma 13, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Inoltre, occorrerebbe valutare l'ipotesi di ulteriore snellimento del procedimento per alleggerire il lavoro delle amministrazioni, prevedendo, ad esempio, l'introduzione della SCIA: i lavori potranno iniziare solo dopo sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione e cioè decorsi i termini per un eventuale diniego da parte dell'amministrazione. In questo modo si assicura la certezza dei tempi ai proponenti e si alleggerisce il lavoro delle amministrazioni che dovranno adottare un provvedimento solo nei casi di diniego o di richiesta di conformazione.

Le proposte di Astrid

Art. XX

Misure di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la documentazione e la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. Esse possono essere aggiornate o integrate con il medesimo procedimento di cui al secondo periodo.";
 - b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione ha la medesima efficacia dell'atto legittimante l'intervento, ivi comprese le relative proroghe e comunque una durata non inferiore a cinque anni." e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia l'atto legittimante la realizzazione dell'intervento.";
 - c) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: "e trasmette" sono inserite le seguenti: "per via telematica" e le parole: "nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e" sono sostituite dalle seguenti: "e il provvedimento, la cui efficacia è sospesa in attesa della espressione del parere del soprintendente. La relazione e il provvedimento sono altresì trasmesse per via telematica all'interessato unitamente alla comunicazione";
 - d) al comma 8, al secondo periodo dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti: "per via telematica" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di parere favorevole con prescrizioni, il soprintendente lo comunica per via telematica

all'amministrazione, che provvede in conformità entro dieci giorni, nonché agli interessati.”;

e) *dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:*

“8-bis. In caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nel termine di quarantacinque giorni, l'assenso sul provvedimento si considera acquisito senza condizioni, ai sensi dell'articolo 17-bis, nonché dell'articolo 2, comma 8-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8-ter. Ove il parere sia favorevole e nei casi di cui al comma 8-bis, il provvedimento di cui al comma 7 acquista direttamente l'efficacia di autorizzazione paesaggistica.

8-quater. Ferma restando l'efficacia di autorizzazione acquisita dal provvedimento, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del comma 8-ter. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta di non aver ricevuto dal soprintendente, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione competente, un preavviso di diniego ovvero un parere favorevole con prescrizioni.

8-quinquies. Resta ferma la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui sia prevista l'indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

f) *al comma 9, il primo periodo è soppresso; al secondo periodo le parole: “, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni” sono soppresse;*

g) *il comma 10 è abrogato;*

h) *al comma 11, le parole: “L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa” sono sostituite dalle seguenti: “I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi” e dopo le parole: “allo stesso parere” sono aggiunte le seguenti: “e al provvedimento di cui al comma 8-ter”;*

i) *al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso;*

2. *Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la documentazione e la modulistica di cui all'articolo 146, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».*

Per facilitare la lettura, si riporta di seguito il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a fronte con il testo risultante dalle modifiche proposte

<p>Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42</p> <p>Art. 146 Autorizzazione</p>	<p>Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42</p> <p>Art. 146 Autorizzazione Testo risultante dalle modifiche proposte</p>
<p>1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata con DPCM su proposta del Ministro di concerto la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.</p>	<p>3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata Con DPCM su proposta del Ministro di concerto la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. della Cultura di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la documentazione e la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. Esse possono essere aggiornate o integrate</p>

	<p>con il medesimo procedimento di cui al secondo periodo.</p> <p><u>Disposizione da inserire al di fuori della novella del Codice</u></p> <p>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con DPCM su proposta del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la documentazione e la modulistica semplificata di cui all'articolo 146 comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p>4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.</p>	<p>4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. L'autorizzazione ha la medesima efficacia dell'atto legittimante l'intervento, ivi comprese le relative proroghe e comunque una durata non inferiore a cinque anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Il termine di efficacia</p>

	dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia l'atto legittimante la realizzazione dell'intervento.
<p>5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-<i>bis</i> e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.</p>	Identico
<p>6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.</p>	Identico

<p>7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-<i>bis</i> e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.</p>	<p>7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-<i>bis</i> e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette per via telematica al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di e il provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e, la cui efficacia è sospesa in attesa della espressione del parere del soprintendente. La relazione e il provvedimento sono altresì trasmesse per via telematica all'interessato unitamente alla comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.</p>
<p>8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di</p>	<p>8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di</p>

<p>quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.</p>	<p>quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica per via telematica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità². In caso di parere favorevole con prescrizioni, il soprintendente lo comunica per via telematica all'amministrazione, che provvede in conformità entro dieci giorni, nonché agli interessati.</p>
	<p>8-bis. In caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nel termine di quarantacinque giorni, l'assenso sul provvedimento si considera acquisito senza condizioni, ai sensi dell'articolo 17-bis, nonché dell'articolo 2, comma 8-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
	<p>8-ter. Ove il parere sia favorevole e nei casi di cui al comma 8-bis, il provvedimento di cui al comma 7 acquista direttamente l'efficacia di autorizzazione paesaggistica.</p>
	<p>8-quater. Ferma restando l'efficacia di autorizzazione acquisita dal provvedimento, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del comma 8-ter³. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente</p>

² Si suggerisce di valutare, in alternativa, l'ipotesi che sia il soprintendente, che comunica il preavviso di diniego, ad adottare direttamente il provvedimento negativo. In questo modo si ridurrebbero i tempi dovuti ai passaggi da un'amministrazione all'altra e, soprattutto, il provvedimento negativo sarebbe più coerentemente motivato anche in relazione alle osservazioni degli interessati.

³ Sarebbe preferibile l'attestazione telematica automatica da parte dell'amministrazione competente. Nel caso sia positiva la verifica di fattibilità tecnica attraverso i sistemi di gestione telematica delle pratiche più diffusi (ad esempio il sistema SUAP/SUE), la disposizione verrà opportunamente riformulata.

	<p>della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta di non aver ricevuto dal soprintendente, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione competente, un preavviso di diniego ovvero un parere favorevole con prescrizioni.</p>
	<p>8-quinquies. Resta ferma la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui sia prevista l'indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p>9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</p>	<p>9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</p>
<p>10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli</p>	<p>Abrogato</p>

enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.	
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.	11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi , senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere e al provvedimento di cui al comma 8-ter alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.	Identico
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.	13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca	Identico

ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.	
[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (<i>abrogato</i>)]	
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Identico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio:

- 1) modifica il comma 3, prevedendo che con D.P.C.M su proposta del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia definita non solo la documentazione a corredo del progetto, ma anche la modulistica semplificata per la presentazione della istanza di autorizzazione paesaggistica che ne agevoli la corretta presentazione. Le modalità di adozione della modulistica e della documentazione sono allineate alle previsioni in materia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- 2) modifica il comma 4 al fine di allineare la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica - compreso il relativo termine di decorrenza - a quella dell'atto legittimante l'intervento, comprese le relative proroghe, al fine evitare, in particolare per i progetti più complessi, termini di efficacia differenziati. Viene altresì assicurata, in linea con la disciplina vigente, una durata non inferiore a 5 anni.

- 3) modifica il comma 7, prevedendo: a) la trasmissione della documentazione al soprintendente per via telematica; b) la trasmissione per via telematica anche all'interessato del provvedimento dell'amministrazione competente (la cui efficacia è sospesa in attesa dell'espressione del parere vincolante del soprintendente), unitamente alla comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente. Questa disposizione consente al proponente di monitorare l'iter procedurale della sua richiesta.
- 5) modifica il comma 8 esplicitando la disciplina per il caso di parere favorevole con prescrizioni, prevedendo anche che tale parere sia comunicato, sempre per via telematica, agli interessati, oltre che all'amministrazione che deve provvedere in conformità nel termine di dieci giorni.
- 6) introduce i commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies*, prevedendo:
- in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente, è esplicitato il rinvio espresso all'art. 2, c. *8-bis* (inefficacia dei pareri adottati dopo la scadenza dei termini) e all'art. *17-bis* (silenzio assenso tra amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 n. 241, chiarendo, in linea con la recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 8610/2023) i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità di tali norme in ambito paesaggistico;
 - al fine di rendere effettiva la conclusione dell'iter autorizzatorio, nei casi di mancata espressione del parere da parte del soprintendente ovvero in caso di parere favorevole senza prescrizioni (acquisito anche per silenzio ex art. *17-bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241), attribuisce efficacia di autorizzazione paesaggistica al provvedimento predisposto dalla Regione (o in via delegata del Comune/Provincia). Inoltre, su richiesta del privato interessato, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che attesta di non aver ricevuto dal soprintendente, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione competente, un preavviso di diniego ovvero un parere favorevole con prescrizioni. Tale ipotesi è coerente con la disciplina vigente dell'attestazione telematica, ma andrebbe riformulata ove si prevedesse l'attestazione telematica automatica, senza la necessità di richiesta da parte dell'interessato. Resta comunque ferma la disciplina degli artt. 14 e seguenti della Conferenza di servizi.
- 7) modifica il comma 9: a) sopprimendo il primo periodo a fini di coordinamento; b) sopprimendo l'esclusione della SCIA e del silenzio assenso ai fini della semplificazione

dei procedimenti di lieve entità. Si ricorda che la legge 5 agosto 2021, n. 118 reca all'articolo 26, comma 13, una delega all'adozione di disposizioni modificative e integrative del D.P.R. n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali.

- 8) abroga il comma 10 che prevede la possibilità per l'interessato di richiedere l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata adozione del provvedimento, in quanto tale previsione è superata dalle modifiche apportate alla disciplina del procedimento.
- 9) apporta al comma 11 una modifica di coordinamento.
- 10) modifica il comma 13 eliminando un adempimento ridondante a carico dell'amministrazione, che consiste nella trasmissione di copia cartacea dell'elenco delle autorizzazioni, liberamente consultabile per via telematica, per il quale è già previsto un obbligo di pubblicazione.

Al comma 2 prevede la definizione - con DPCM da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - oltre che della documentazione a corredo dell'istanza, anche della modulistica per presentare la domanda di autorizzazione paesaggistica; in questo modo si prevede l'aggiornamento del vigente DPCM e la standardizzazione e semplificazione della modulistica (spesso differenziata tra Regioni e Comuni) facilitando anche la digitalizzazione delle procedure.